

15 gennaio 2021 - ore 15.30/18.30  
(su piattaforma Zoom)

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

&

Centro Studi

Scuola di Diritto **Avanzato**  
*Advanced Law School*

**D**iritto *A*vanzato  
EDIZIONI

[www.dirittoavanzato.it](http://www.dirittoavanzato.it)

Con il patrocinio



In collaborazione con



&

**Studio Cataldi**  
il diritto quotidiano

Organizzano

**Convegno OnLine**

# Il criterio del *'più probabile che non'* è giusto?

## Risposte tra prudente apprezzamento e giurimetria

Laddove nel processo penale l'efficienza causale deve essere provata oltre ogni ragionevole, in sede civilistica è sufficiente che, secondo il giudizio controfattuale con valutazione ex ante, risulti "più probabile che non" che, qualora si fosse tenuto il comportamento che la situazione avrebbe imposto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, il danno alla persona, o quanto meno quel danno alla persona procurato nel caso di specie si sarebbe evitato. Un criterio probabilistico di valutazione dei fatti che non si aggancia ad un dato di probabilità assoluta (il 50 + 1% di probabilità), ma relativo, secondo il quale, tenuto conto di tutte le cause e di tutti i possibili esiti, in quella situazione, ove si fosse tenuto il comportamento corretto, **esisteva un maggior grado di probabilità, rispetto a tutti gli altri possibili esiti**, che l'esito mortale non si sarebbe verificato. Un criterio probabilistico relativo che consente di giungere all'affermazione dell'esistenza del nesso causale tra operato del medico o della struttura sanitaria e danno anche con una percentuale di probabilità inferiore al 50% (**Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.7.2020, n. 13864**).

Questa Corte, ormai da dieci anni, viene costantemente ripetendo in tema di nesso causale i seguenti principi:

- (a) il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
- (b) la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
- (c) ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause.

**Così, ad esempio, se il crollo d'un immobile potesse astrattamente essere ascritto solo a sette possibili cause, tra loro alternative, una delle quali probabile al 40%, e le altre sei al 10%, la prima dovrebbe ritenersi "causa" del crollo, a nulla rilevando che le sue probabilità statistiche di avveramento fossero inferiori al 50%, e quindi "improbabili" per la sola statistica (**Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.2.2018, n. 4024**).**

## IL PARADOSSO DELL'INTRUSO

Consideriamo che ingiustizia sia il non dare a ciascuno secondo il suo (come opposto della giustizia, nella sua accezione di dare a ciascuno secondo il suo).

Ora poniamo il seguente esempio, che trae ispirazione dal c.d. paradosso dell'intruso (the paradox of the gatecrasher), per capire in concreto cosa vuol dire più probabile che non.

Tizio è proprietario e gestore del teatro Alfa.

Per partecipare allo spettacolo del Teatro Alfa, il costo dell'accesso è di 1,00 euro. Alfa ha 100 posti:

- 49 persone accedono ad Alfa, pagando;
- 51 persone accedono ad Alfa, non pagando.

Tizio non riesce a distinguere chi ha pagato da chi non ha pagato perché non è stato utilizzato alcun biglietto; di conseguenza agisce verso tutti per chiedere il pagamento.

Con il giudizio, per il criterio del più probabile che non ( $P(E) > 50\%$ ), ciascun spettatore è più probabilmente non pagante che pagante, con la conseguenza che tutti sono costretti a pagare 1,00 euro.

Pertanto, dopo il giudizio, in concreto accade questo:

-Tizio aveva diritto a 100,00 euro, ma ne incassa 149,00 (49,00 dei primi paganti + 100,00 dopo il giudizio); è un'ingiustizia perché Tizio non ha ciò che gli spetterebbe;

- i primi paganti avevano diritto ad erogare solo 49,00, ma in concreto pagano due volte (prima e dopo il giudizio); è un'altra ingiustizia perché pagano più del dovuto;
- i non paganti pagano 51,00, in conformità a quanto avrebbero dovuto pagare.

In conclusione, nel caso in esame si realizzano due ingiustizie:

- una prima favorevole al proprietario Tizio (così evidenziando il fallimento del sistema riparatorio, che non ristora la perdita, ripristinando lo stato quo ante, ma va oltre);
- una seconda sfavorevole ai paganti, che sono costretti a pagare di nuovo.

Quest'ultima è **un'ingiustizia particolarmente pesante perché colpisce chi si è comportato bene**, implicando, con una semplice analisi economica del diritto, che **diviene più conveniente comportarsi male che bene**; *id est*: è un sistema punitivo verso il cittadino onesto (**VIOLA, Più probabile che non VS prudente apprezzamento, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2020**).

## PROGRAMMA

### Indirizzo di saluti

**Giuseppe CALABRESE**

(Founder e Ceo DuePuntoZero ed.)

**Giovanna SURIANO**

(Avvocato, Presidente Fondazione Aiga T. Bucciarelli)

### Introduce

**Luigi VIOLA**

(Avvocato, Direttore scientifico *LaNuovaProceduraCivile*)

### Moderà

**Paolo Maria STORANI**

(Avvocato cassazionista, Consulente parlamentare, ViceDirettore *StudioCataldi*)

## **Relazionano**

### **Giovanni GUZZETTA**

*(Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico,  
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata")*

### **Andrea GIORDANO**

*(Magistrato della Corte dei Conti, già Avvocato dello Stato)*

### **Rosaria GIORDANO**

*(Magistrato, assistente di Studio presso la Corte Costituzionale)*

### **Mirco MINARDI**

*(Avvocato cassazionista, Direttore LexForm)*

### **Lucrezia FIANDACA**

*(Avvocato dello Stato)*

### **Elena QUARTA**

*(Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura, Founder DirittoCreativo)*

### **Francesco OLIVO**

*(Avvocato, Founder Studio Legale Olivo)*

### **Michele Angelo LUPOI**

*(Avvocato, Professore associato Diritto Processuale Civile,  
Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum")*

### **Lucilla GATT**

*(Professore ordinario di diritto civile,  
Università degli Studi di Napoli  
"Suor Orsola Benincasa")*

### **Gianluca LUDOVICI**

*(Avvocato, dottore di ricerca)*

### **Massimo MARASCA**

*(Magistrato addetto alla segreteria del sottosegretario di Stato - Ministero  
infrastrutture)*

### **Romolo DONZELLI**

*(Professore associato di Diritto processuale civile,  
Università degli Studi di Macerata)*

### **Flavio CASSANDRO**

*(Avvocato, Docente ScuolaDirittoAvanzato)*

### **Ilaria CORRIDONI**

*(Avvocato cassazionista, specialista in diritto tributario)*

### **Sergio BIANCHI**

*(Professore ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e  
finanziarie, Università degli studi di Roma "La Sapienza")*

*Matematica e cognizione giurisdizionale*

**Pietro CHIOFALO**

*(R.I. presso la Camera dei Deputati)*

## **Conclusioni**

**Bruno SPAGNA MUSSO**

*(Avvocato, già Magistrato della Corte di Cassazione)*

---

**PER ISCRIZIONI, INVIARE UN'EMAIL a [info@lanuovaproceduracivile.com](mailto:info@lanuovaproceduracivile.com)**

### **BIBLIOGRAFIA SEGNALATA**

- Voce [Giurimetria in Treccani](#)
- BELTRAN, *La valutazione razionale della prova*, Milano, 2012, 102
- BIANCHI, [Matematica e cognizione giurisdizionale](#), in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, 2, 2020;
- COHEN, *The probable and the provable*, Oxford, 1977, 75
- GATT L., CAGGIANO I.A., GAETA M.C., *Italian Tort Law and Self-Driving Cars: State of the Art and Open Issues*, in AA.VV., (a cura di) *Oppermann e Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren. Technische Grundlagen, Rechtsprobleme, Rechtsfolgen*, p. 239-255, C.H.Beck, 2019
- KAYE, *Introduction. What is Bayesianism*, in TILLERS-GREEN, *Probability and Inference in the law of Evidence*, Boston-London, 1988, 4
- CATALDI, STORANI, ROMANELLI, VAGNONI, MATRICARDI, *La nuova responsabilità del medico e della struttura sanitaria, dopo la la Riforma Gelli (L. 8 marzo 2017, n. 24)*, p. 119, Santarcangelo di Romagna, 2017
- VIOLA, [Più probabile che non VS prudente apprezzamento](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2020